



COMUNE DI COSSERIA

❖ Provincia di Savona - Regione Liguria ❖
Italia - Italy ❖ Unione Europea - European Union

❖ Sede: Comune di Cosseria Località Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)
Codice Fiscale : 00298560095 ❖ Partita I.V.A. : 00298560095
❖ Telefono : 019 - 519608 e 019 - 519450 ❖ Telefax : 019 - 519711
Sito Internet: www.comune.cosseria.sv.it E-mail: amministrativo@comune.cosseria.sv.it

13-14 aprile 1796
Battaglia Napoleonica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. n° 19

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, DLGS 175/2016

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 20,30 nella solita sala delle riunioni nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, previa convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MOLINARO Roberto- Sindaco	SI	
2	GEPPONI Aldo	SI	
3	PINI Maria Teresa	SI	
4	ACERBONI Sara		SI
5	VARALDA Stefano	SI	
6	MERLANO Maurizio	SI	
7	GINOLA Lorella	SI	
8	PIACENZA Marco	SI	
9	BERRUTI Andrea		SI
10	BAROCCHI Renato		SI
11	GAGGERO Ivano		SI

Presenti ad inizio seduta n. 7
Presenti alla trattazione dell'argomento n. 7

Con la partecipazione della sig. dott. Agnelli Sandro, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Roberto MOLINARO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, DLGS 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U e quindi:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- Ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Visto l'art. 24 del suddetto D.lgs 174/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 26 settembre 2017, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art 20 dello stesso decreto, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che detta ricognizione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 e che essa costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612, Legge 190/2014.

Vista la relazione di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (allegato A) detenute al 26 settembre 2017, predisposta dagli uffici competenti in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui al D.Lgs 175/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che sulla base del documento sopra citato non sono state individuate società partecipate da alienare o che debbano essere oggetto di misure di razionalizzazione, per le motivazioni dettagliate nella relazione stessa;

Dato atto che l'esito della ricognizione, anche in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione deve essere comunicato attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro affinchè le informazioni siano rese disponibili alla competente Sezione della corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dal Revisore del Conto dell'Ente;

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Cosseria alla data del 26 settembre 2017 (Allegato A), che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che non sono previste procedure di alienazione o altre misure di razionalizzazione nei confronti delle società partecipate dal Comune di Cosseria;
- 3) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) Che l'esito della ricognizione della presente deliberazione sia comunicato, entro il 31 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e smi, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- 5) Che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione.

(ALLEGATO A)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI COSSERIA ALLA DATA DEL 26 SETTEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 175/2016

1. Premessa e riferimenti normativi

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Comune di Cosseria ha provveduto, con deliberazione G.C. n. 50/2017, ad approvare per l'anno 2017, il piano di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate, redatto ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 c. 612 e seguenti della Legge 190/2014.

Con il suddetto piano di razionalizzazione è stato previsto di mantenere le attuali quote nelle società partecipate in quanto svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Cosseria e sono conformi a quanto prescritto all'art. 3 comma 27, della Legge 244/2007;

Successivamente l'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, entro il 30 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20.

Tale provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612, Legge 190/2014.

L'esito della ricognizione dovrà essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L n. 90/2014, entro il 31 ottobre 2017.

Al fine di favorire gli adempimenti di cui sopra la Corte dei Conti ha predisposto un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il suddetto modello standard è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Dati dell'amministrazione
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due schede:
 - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
 - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

3. Requisiti previsto dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
 - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
 - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con relativa motivazione;
4. mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarsi a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché una stima dei tempi e dei risparmi attesi;
 - 5.1 Contenimento dei costi
 - 5.2 Cessione/alienazione quote
 - 5.3 Liquidazione
 - 5.4 Fusione/incorporazione
 - 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa.

Le partecipazioni dell'ente

Sulla base del modello standard predisposto dalla Corte dei Corti nelle linee guida per la riconoscenza e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali, sono state predisposte le schede di seguito elencate, che contengono tutti i dati necessari alla riconoscenza stessa, e che saranno riportati nell'applicativo "partecipazioni" del sito del MEF:

PARTECIPATA: TPL LINEA SRL

Scheda 02.01 – Società a partecipazione diretta.

Progressivo n. 1:

TPL LINEA S.r.l – Via Valletta S. Cristoforo n. 3R – 17100 SAVONA

Codice fiscale: 01556040093

Anno di costituzione: 2009

% quota di partecipazione: 0,02%

Attività svolta: Servizio di trasporto pubblico locale

Partecipazione di controllo: NO

Società in House: NO

Quotata (ai sensi D.lgs 175/2016) NO

Holding pura: NO

Scheda 03.01 – Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica

- Tipo partecipazione (c): diretta
- Attività svolta (d): Servizio di trasporto pubblico locale codice ATECO primario 49.31, codici ATECO secondari 45.20.1 – 45.20.2 – 45.20.3 – 45.20.4 – 45.20.9;
- Rientra nell'Allegato A del D.lgs n. 175/2016 (art. 26, comma 2) : NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello stato e delle regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26 c. 2): NO
- E' destinataria di provvedimenti di cui al D.lgs n. 159/2011 (art. 26 comma 12bis): NO
- E' autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente: NO
- E' costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi di Azione Locale (ART., 4 c. 6): NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7): NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane (art. 4 c. 8): NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7): NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, c. 8): NO;
- Produce un servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 1): NO;
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 c. 1): SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lettera a): SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4 c. 2 lettera b): NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4 c. 2 lettera c): NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c. 2 lettera d): NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4 c. 2 lettera e): NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4 c 3): NO

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al c. 1 o a una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8:

La società partecipata TPL Linea Srl svolge il servizio di trasporto pubblico locale e non è ipotizzabile una dismissione di tale società a meno di privare il territorio di un servizio indispensabile come il traporto pubblico.

Scheda 03.02: Condizioni articolo 20 comma 2

Esercizio 2015:

- Numero medio dipendenti: 429
- Numero amministratori: 5
- Di cui nominati dall'ente: 0
- Numero componenti organi di controllo: 3
- Di cui nominati dall'ente: 0
- Costo del personale: 18.228.291
- Compensi amministratori: 48.000,00
- Compensi componenti organo di controllo: 18.000,00

RISULTATI DI ESERCIZIO	
2015	351.590
2014	476.246
2013	-689.370
2012	-119.231
2011	-1.681.394

FATTURATO	
2015	25.221.433
2014	25.775.631
2013	25.927.764
Fatturato medio	25.641.609

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 : NO
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: NO
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: NO
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente: NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale): LA SOCIETA' GESTISCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lettera f): NO
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20 c. 2 lettera g): NO

Motivazioni di sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il servizio viene svolto in linea con gli accordi e i contratti e in modo soddisfacente. Non sono possibili interventi di aggregazione o possibilità di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento.

Azioni da intraprendere: mantenimento del servizio senza interventi

Scheda 4: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

Motivazioni della scelta di mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

La società svolte un servizio essenziale al perseguitamento delle finalità dell'ente e svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016.

Non è ipotizzabile la gestione di tale servizi in forma diretta. Inoltre non è ipotizzabile la gestione mediante forme alternative perché queste comporterebbero una minore convenienza economica.

Non si intravedono quindi, in oggi, possibilità di intervento che permettano di ottenere un pari livello di servizi ad un costo inferiore.

PARTECIPATA: C.I.R.A S.r.l

Scheda 02.01 – Società a partecipazione diretta.

Progressivo n. 2:

C.I.R.A S.r.l – Località' Piano n. 6/A – 17058 DEGO – SV -

Codice fiscale: 92054820094

Anno di costituzione: 2015

% quota di partecipazione: 0,00283%

Attività svolta: Costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e smaltimento delle acque di scarico urbane e industriali e della rete dei principali collettori di convogliamento delle stesse all'impianto;

Partecipazione di controllo: NO

Società in House: SI

Quotata (ai sensi D.lgs 175/2016) NO

Holding pura: NO

Scheda 03.01 – Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica

- Tipo partecipazione (c): diretta
- Attività svolta (d): Costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e smaltimento delle acque di scarico urbane e industriali e della rete dei principali collettori di convogliamento delle stesse all'impianto- codice ATECO 36 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua)
- Rientra nell'Allegato A del D.lgs n. 175/2016 (art. 26, comma 2) : NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello stato e delle regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26 c. 2): NO
- E' destinataria di provvedimenti di cui al D.lgs n. 159/2011 (art. 26 comma 12bis): NO
- E' autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente: NO
- E' costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi di Azione Locale (ART., 4 c. 6): NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, c. 7): NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva in aree montane (art. 4 c. 8): NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7): NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, c. 8): NO;
- Produce un servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 1): NO;
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 c. 1): SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4 c.2 lettera a): SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4 c. 2 lettera b): NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4 c. 2 lettera c): NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c. 2 lettera d): NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4 c. 2 lettera e): NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4 c 3): NO

Motivazioni della riconducibilità ai vincoli di scopo di cui al c. 1 o a una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8:

Allo stato attuale non sussistono motivazioni per la dismissione o la razionalizzazione della Società C.I.R.A Srl in quanto trattasi di attività appena intrapresa. La società dovrà gestire il Sistema idrico integrato per il comprensorio Valbormidese in quanto è stata individuata dall'Ambito ATO della Provincia di Savona.

Scheda 03.02: Condizioni articolo 20 comma 2

Esercizio 2015:

- Numero medio dipendenti: 8
- Numero amministratori: 3
- Di cui nominati dall'ente: 0
- Numero componenti organi di controllo: 1
- Di cui nominati dall'ente: 0
- Costo del personale: 294.089
- Compensi amministratori: 34.000
- Compensi componenti organo di controllo: 4.000

RISULTATI DI ESERCIZIO*	
2015	97.506,0
2014	-
2013	-
2012	-
2011	-

*Società costituita nel 2015

FATTURATO	
2015	1.129.060,0
2014	-
2013	-
Fatturato medio	

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 : NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: NO
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: NO
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente: NO
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale): LA SOCIETÀ GESTISCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lettera f): NO
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20 c. 2 lettera g): NO

Motivazioni di sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società C.I.R.A Srl, di recente costituzione, svolgerà un servizio essenziale per il Comune ed ha un risultato di esercizio positivo. Il servizio verrà svolto in linea con gli accordi e i contratti. I costi della società non giustificano interventi di aggregazione o possibilità di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento.

Azioni da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Scheda 4: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

Motivazioni della scelta di mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

La società svolgerà un servizio essenziale al perseguitamento delle finalità dell'ente e svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D.Lgs 175/2016.

Non è ipotizzabile la gestione di tale servizi in forma diretta in quanto detta partecipata è stata individuata, per la gestione del servizio idrico integrato dei comuni del comprensorio valbormidese, dall'ATO della Provincia di Savona – sub ambito valbormidese.

In oggi in quanto il servizio risulta essere ancora in fase di avviamento non è ancora possibile valutare possibili margini di miglioramento. Inoltre, la Società risulta in attivo.

Conclusioni

Tutte le società partecipate di cui all'elenco precedente hanno svolto il servizio a loro affidato in modo soddisfacente e nel pieno rispetto degli accordi contrattuali.

La società C.I.R.A Srl, la cui attività è in fase di avviamento, è stata individuata quale soggetto che dovrà gestire il servizio idrico integrato per i comuni valbormidesi dall'ATO della Provincia di Savona.

Il Comune non ha potestà decisionali in capo a dette società poiché le quote di partecipazione che detiene sono esigue.

Non è ipotizzabile la dismissione delle società partecipate a meno di privare il territorio dei servizi indispensabili che svolgono (trasporto pubblico, gestione idrica e fognature).

Detti servizi non possono essere svolti da questo Ente in maniera diretta o tramite altre forme associative.

Non si intravede quindi, nel medio e lungo periodo, nessun intervento che possa permettere possibili risparmi garantendo però lo stesso livello di servizi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Roberto Molinaro

Il Segretario Comunale
F.to Agnelli Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio on-line di questo comune il giorno 11/10/2017 reg.pub. n° 225 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cosseria li 11/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Agnelli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Cosseria li 11/10/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000)
[X] Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000) (I.E.)

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
F.to Flavio Strocchio